

**Circol@re nr. 22 del 4 settembre 2017**

## **ADEMPIMENTI IN SCADENZA**

### **Comunicazione dati liquidazioni IVA - Il trimestre 2017**

### **Invio dello spesometro - I° semestre 2017**

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

**Scade il prossimo 16 settembre** (termine **posticipato al 18 settembre** perché l'originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei termini, cade di sabato) il termine per inviare le **Comunicazioni trimestrali dei dati IVA** relativi al II trimestre 2017. Invece è stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo **slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017** del termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. "spesometro").

#### **COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DATI LIQUIDAZIONI IVA RELATIVI AL II TRIMESTRE 2017**

**Scade il prossimo 16 settembre** (termine **posticipato al 18 settembre** perché l'originaria scadenza, già rinviata a seguito della sospensione estiva dei termini, cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al **II trimestre 2017**.

L'art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione deve essere presentata **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma **l'invio seguirà una strada del tutto nuova. Non sarà infatti più utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.**

L'invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre: **per il II trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017** (a seguito della sospensione estiva dei termini).

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la **sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro**.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso **disponibile il software Ivp17** che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia Entrate.

#### **INVIO DELLO SPESOMETRO RELATIVO AL I SEMESTRE 2017**

È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo **slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017** del termine per effettuare la

comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. "spesometro").

La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l'**obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA** per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), **devono essere comunicati i dati per singola fattura.**

Al momento **non è previsto alcun esonero** per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria.**

Anche gli **enti non commerciali** rientrano tra i **soggetti obbligati** all'invio della comunicazione, per **le sole operazioni rilevanti ai fini IVA**; se invece le fatture passive sono riferibili ad **acquisti** che riguardano attività istituzionali e commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli **importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.**

Sono **esclusi dall'obbligo di comunicazione:**

- i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le **schede carburanti**;
- i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Sono **esonerati dall'obbligo di comunicazione** i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (**regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**) e i contribuenti che si avvalgono del **regime forfettario** di cui all'art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l'SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all'Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata **obbligatoriamente in forma analitica**; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale **non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.**

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:

- a) anno di riferimento;
- b) numero della fattura;
- c) base imponibile;
- d) aliquota;
- e) imposta;
- f) tipologia dell'operazione, o natura dell'operazione, che deve essere valorizzato se l'operazione non ha esposizione dell'IVA, indicando lo specifico motivo per cui l'imposta non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice	Tipologia dell'operazione	Note
N1	Operazioni escluse	Art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d'imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3	Operazioni non imponibili	Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE
N4	Operazioni esenti	Art. 10, D.P.R. n. 633/1972
N5	Regime del margine	Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6	Reverse charge / Inversione contabile	Operazioni in reverse charge e acquisti intra
N7	Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE	

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

